



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, PIROVANO, CAMPARI, CORTI, PERGREFFI, RUFA, ALESSANDRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, BORGONZONI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PIANASSO, PILLON, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, ROMEO, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TOSATO, URRARO, VALLARDI e VESCOVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2020

Moratoria in materia di codice dei contratti pubblici. Applicazione diretta delle disposizioni di cui alla direttiva 2014/24/UE e alla comunicazione 2020/C 108 I/01 della Commissione europea per gli appalti pubblici di servizi e forniture

ONOREVOLI SENATORI. – Per evitare che l'emergenza sanitaria da COVID-19 si trasformi in una catastrofe economica per il nostro Paese, è necessario approntare soluzioni rapide e intelligenti atte a stimolare una rapida e decisa ripresa economica. Quest'ultima, come la storia del nostro Paese insegna, passa dal rilancio degli interventi infrastrutturali. La ripresa in termini accelerati degli interventi per la realizzazione, la manutenzione e la messa in sicurezza di opere pubbliche e di interventi di rigenerazione urbana può assicurare un contributo rilevantissimo per le prospettive occupazionali e per evitare che la situazione già critica del settore precipiti definitivamente.

Un importante intervento è stato realizzato con il decreto cosiddetto « sblocca-cantieri » (decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019), che ha disposto la sospensione del regime ordinario previsto dal codice dei contratti pubblici. Tale regime derogatorio è destinato a terminare il 31 dicembre 2020. Gli effetti positivi riscontrati a livello statistico (+16 per cento la spesa dei comuni in investimenti e + 40 per cento il valore delle gare d'appalto), unitamente alla particolare situazione di congiuntura economico-sanitaria, rendono ineludibile prorogare fino al 31 dicembre 2026 la disapplicazione del codice dei contratti pubblici per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie. A ciò si provvede con il comma 1 dell'articolo 1 del presente disegno di legge, che – come da espresso richiamo – si inserisce nel solco tracciato dalla Commissione europea con la recentissima Comunicazione 2020/C

108 I/01, contenente gli Orientamenti sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19. Nella citata Comunicazione – richiamata altresì dall'Autorità nazionale anticorruzione nel « Vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici » recentemente pubblicato – la Commissione europea ha fornito indicazioni agli Stati membri circa le opzioni ed i margini di manovra possibili a norma del quadro dell'Unione in materia di appalti pubblici, richiamandoli all'utilizzo delle diverse procedure urgenti previste dalla direttiva 2014/24/UE in materia di appalti. In particolare, la Commissione (paragrafi 2.2 e 2.3 della Comunicazione) ha sollecitato gli Stati membri all'impiego della procedura ristretta, la quale consente di ridurre in modo importante i termini di ciascuna fase della procedura di appalto, e della procedura negoziata senza previa pubblicazione, che consente un'importante accelerazione in sede di aggiudicazione degli appalti. In tal guisa, il comma 2 dell'articolo 1 del presente disegno di legge, per gli appalti pubblici di forniture e servizi, dà applicazione alle disposizioni di cui alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relative a tempi e modalità di svolgimento delle procedure di appalto, indipendentemente dall'importo dell'appalto medesimo, in deroga alle disposizioni della parte II del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'articolo 2, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria e disciplina l'entrata in vigore del disegno di legge in esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni per rilanciare gli investimenti pubblici dopo l'emergenza sanitaria)

1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di stimolare la ripresa economica italiana in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, nelle more di una riforma complessiva delle disposizioni in materia di contratti pubblici, conformemente agli Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 108 I/01, la disapplicazione disposta dall'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è prorogata fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto previsto nelle disposizioni medesime.

2. Al fine di sostenere le imprese italiane e di stimolare la ripresa economica in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, fino al 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni della parte II del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per gli appalti pubblici di forniture e servizi trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relative a tempi e modalità di svolgimento delle procedure di appalto, indipendentemente dall'importo dell'appalto medesimo.

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria. Entrata in vigore)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.